



COMUNE DI USSASSAI

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 22 del 28.07.2023

SOMMARIO

ART. 1 – FINALITA’	3
ART. 2 – DESTINATARI E BACINO DI UTENZA	3
ART. 3 – CALENDARIO ED ORARI.....	3
ART. 4 - PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO	3
ART. 5 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ	4
ART. 6 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE, ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA MINORI NON RIPRESI DALLE FAMIGLIE.....	4
ART. 7- MODALITÀ DI ISCRIZIONE, RINUNCIA E VARIAZIONE.....	5
ART. 8 - COMPORTAMENTO E SANZIONI	5
ART. 9– INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE	6
ART. 10 COMUNICAZIONI TRA IL COMUNE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	6
ART. 111 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI.....	6

ART. 1 – FINALITA'

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.
3. Il servizio è istituito per gli alunni residenti o domiciliati nel Comune di Ussassai in seguito alla soppressione della locale scuola secondaria di I grado e alla conseguente necessità degli alunni di spostarsi verso i centri limitrofi, per ottemperare all'obbligo scolastico.
4. Il servizio è assicurato dal Comune, che potrà attivarlo in forma singola o associata con altri comuni, salvaguardando i seguenti principi:
 - a) conformità alle normative vigenti in materia;
 - b) programmazione ed individuazione di punti di raccolta con riferimento all'estensione territoriale, alla dislocazione sul territorio degli utenti, ed agli orari fissati dagli istituti scolastici;
 - c) distribuzione secondo criteri di omogeneità rispetto alle varie fattispecie soggettive, onde evitare disparità di trattamento;
 - d) economicità, efficacia ed efficienza;
 - e) valutazione delle singole posizioni soggettive, ricorrendo eventualmente, a mediazione con gli interessati.

ART. 2 – DESTINATARI E BACINO DI UTENZA

1. Il servizio viene effettuato nei confronti degli alunni della scuola dell'infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo grado mediante l'utilizzo di appositi scuolabus ed il suo funzionamento è assicurato utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.
2. Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni residenti o domiciliati a Ussassai e frequentanti la scuola d'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
3. Il servizio è previsto per gli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole d'infanzia, primaria e secondaria, laddove non presentino patologie tali da rendere il loro trasporto incompatibile con i mezzi ordinariamente utilizzati.

ART. 3 – CALENDARIO ED ORARI

1. Il servizio è organizzato dal Comune, compatibilmente con gli orari scolastici e comunque secondo le disponibilità del servizio stesso. È effettuato, dal lunedì al sabato in orario antimeridiano e pomeridiano. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
2. In caso di ingressi ritardati e/o uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti, non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico.
3. I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà del Comune ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non possono dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti del Comune erogatore del servizio.
4. Il servizio può essere sospeso:
 - a) qualora il percorso risulti pericoloso su parere insindacabile degli autisti;
 - b) nei casi di forza maggiore, quali ad esempio calamità naturali, pandemie e tutti quegli eventi ad oggi imprevedibili che impediscono la normale fruizione del servizio.

ART. 4 - PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. L'ufficio comunale preposto predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico sulla base degli orari e dei percorsi ritenuti più opportuni. Il Piano è approvato dalla Giunta Comunale o dalla Giunta Comunale del Comune capofila se il servizio viene gestito in forma associata. Nel piano sono indicate le fermate individuate come consone per l'utenza e dotate nei necessari requisiti di sicurezza per garantire la corretta fermata del mezzo e la salita e la discesa degli utenti in condizioni di piena sicurezza;
2. Il piano annuale di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico. Qualora non venga predisposto

alcun piano si intende tacitamente rinnovato quello dell'annualità precedente.

3. Il piano viene aggiornato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi.
4. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi. La programmazione dei percorsi deve comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
5. Il piano annuale può essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'art. 1 del presente regolamento.
6. Il piano viene articolato in percorsi che escludano situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

ART. 5 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

1. I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel piano annuale di cui al precedente articolo 4 e sono individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente regolamento.
2. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo mezzo con il quale viene effettuato il servizio di trasporto scolastico.
3. La ditta aggiudicataria del servizio è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dallo scuolabus.
4. La responsabilità dell'autista e degli assistenti, ove previsti nel servizio, scuolabus è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non può costituire onere a suo carico. È dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione.
5. Gli accompagnatori, ove previsti nel servizio, hanno l'obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni al fine di evitare che arrechino danno a sé stessi o a terzi o a cose e che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.
6. Gli accompagnatori aiutano gli alunni, in caso di necessità, durante le operazioni di salita e di discesa e svolgono il loro compito con la necessaria diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisico e psichico dell'utenza. Essi inoltre sono tenuti a non abbandonare il mezzo e gli alunni che lo occupano, per accompagnare o far attraversare la strada ad alcuno: sarà cura della famiglia provvedere a tale compito.

ART. 6 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE, ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA MINORI NON RIPRESI DALLE FAMIGLIE

1. Sul mezzo utilizzato per il servizio di trasporto possono essere trasportati alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Per meglio vigilare sull'incolumità dei minori trasportati della scuola materna ed eventualmente della scuola elementare a bordo dello scuolabus, sarà prevista la presenza di un assistente.
2. È fatto divieto all'autista ed all'accompagnatore di far salire e scendere i minori in punti diversi da quelli stabiliti.
3. È fatto obbligo all'autista di osservare scrupolosamente le norme dettate dal Codice della Strada.
4. L'accompagnamento è svolto da adulti individuati dalla ditta aggiudicataria dell'appalto.
5. L'accompagnatore, ove previsto, svolge le seguenti funzioni:
 - a) cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
 - b) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
 - c) sorveglia i bambini durante il percorso.
6. L'ammissione al servizio trasporto è comunque subordinata all'assunzione dell'impegno dei familiari a garantire l'accompagnamento ed il prelevamento del proprio figlio alla fermata di riferimento, per l'intero

periodo del calendario scolastico ufficiale.

7. I genitori degli alunni trasportati hanno l'obbligo di ritirare il proprio figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta, preventivamente trasmessa all'ufficio comunale competente al momento dell'iscrizione al servizio.
8. Nel caso in cui, al momento previsto per la discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun familiare o suo delegato, l'autista o l'accompagnatore dovrà contattare la famiglia, e l'alunno verrà accompagnato presso un locale appositamente indicato dal Comune e rimarrà sotto la custodia dell'assistente allo scuolabus, in attesa del genitore ed ogni derivante spesa sarà posta a carico dei genitori del bambino. Tali costi, comunicati dal Comune di Ussassai alla famiglia del minore, dovranno essere rimborsati entro i 15 gg successivi.
9. È prevista la sospensione dal servizio qualora, per più di tre volte e senza giustificato motivo, che dovrà comunque essere tempestivamente comunicato al competente ufficio comunale, i genitori, o i propri delegati, non provvedano al ritiro del minore alla fermata scuolabus di riferimento nell'orario stabilito.
10. Per gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado ammessi al servizio, al momento dell'iscrizione, i genitori potranno dare atto, per iscritto, che il proprio figlio è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabili del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata.
11. L'Amministrazione comunale non si assume comunque alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

ART. 7- MODALITÀ DI ISCRIZIONE, RINUNCIA E VARIAZIONE

1. Il genitore o il tutore che intende usufruire del servizio di trasporto presenta richiesta compilando, in ogni sua parte, apposito modulo. Al momento dell'iscrizione deve essere dichiarata la presa visione del presente regolamento e l'esplicita accettazione dello stesso, in ogni sua parte.
2. L'iscrizione deve essere presentata annualmente, anche da chi già usufruisce del servizio.
3. Le domande di iscrizione verranno predisposte con modulistica online sul sito del Comune di Ussassai e i richiedenti avranno la possibilità, dopo l'invio, di avere la propria ricevuta di consegna.
4. Il genitore od il tutore si impegna, indicandolo nel medesimo modulo, ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento della salita e della discesa del bambino dallo scuolabus o, in alternativa, ad indicare altra persona adulta delegata a tale incombenza, impegnandosi, nel contempo, alla copertura di eventuali spese per la custodia del minore, nel caso di cui al precedente art. 6 c. 11. In tale sede verrà effettuata anche la dichiarazione prevista dal precedente art. 6, c. 9.
5. La richiesta ha validità per tutto l'anno scolastico. Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune eventuali variazioni di indirizzo o di quanto indicato nella richiesta o l'eventuale rinuncia al servizio. Nel caso di rinuncia al servizio essa ha durata ed effetto per l'intero anno scolastico.

ART. 8 - COMPORTAMENTO E SANZIONI

1. L'alunno sul mezzo dovrà mantenere un comportamento corretto e rispettoso. Non dovrà disturbare l'autista o l'assistente, dovrà usare un linguaggio conveniente, non dovrà alzarsi dal posto assegnatogli, non dovrà arrecare danni alla vettura e più in generale dovrà rispettare le regole impartite dall'autista e/o dall'assistente scuolabus.
2. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite, non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - a) l'autista e l'assistente, ove previsto, fanno pervenire all'Ufficio Amministrativo un'informativa sui comportamenti scorretti assunti dall'alunno;
 - b) il Responsabile Amministrativo e/o l'Operatore Sociale del Comune avvisa la famiglia dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta e preavvisa sulla possibilità, se il comportamento viene reiterato, della sospensione dal servizio;
 - c) qualora il comportamento dell'alunno si ripeta dopo la prima suddetta segnalazione scritta, si comunica alla famiglia e al dirigente scolastico l'immediata sospensione dal servizio dell'alunno per un tempo determinato, che può essere quantificato in un minimo tre giorni, fino ad un massimo di dieci giorni;
 - d) qualora il comportamento scorretto dell'alunno si ripeta dopo un primo periodo di sospensione erogata o il comportamento scorretto sia ritenuto tale da essere incompatibile con il servizio erogato (es. minacce e/o aggressioni) l'alunno viene immediatamente sospeso per l'intero anno scolastico;

- e) qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo o a beni di terzi, la famiglia è chiamata a risarcire il danno arrecato.
3. L'autista, deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. Non può affidare ad altri la guida, non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, non può far salire sullo scuolabus persone estranee. Considerato, inoltre, che l'utenza del servizio è costituita da minori, l'autista deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.
4. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro, dell'interruzione dovrà dare immediata comunicazione agli uffici comunali i quali avviseranno le famiglie interessate.
- 5.

ART. 9 – INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. All'inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a comunicare alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti (punti di raccolta), sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di Trasporto Scolastico.
3. L'Ufficio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico.

ART. 10 COMUNICAZIONI TRA IL COMUNE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno l'Ufficio richiede alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di chiusura e apertura dei vari plessi scolastici.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi giorni 15 dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Ussassai.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa diretto rinvio alla normativa vigente in materia.